

Con gli avv.ti Gabriele ed Elena Dalla Santa

appellati

Oggetto: appello avverso sentenza n. 371/05 del Tribunale di Venezia.

Al punto: diritto a corrispondenza quote di pensione.

Causa trattata all'udienza del 23.10.2007.

**Conclusioni per l'appellante:**

"Voglia riformare la sentenza impugnata, respingendo le domande avversarie. Con salvezza di spese, ed onorari dei due gradi di giudizio."

**Conclusioni per gli appellati:**

"Respingersi l'appello proposto da Cassa di Risparmio di Venezia nei confronti di Agostinetto Giuseppe +280 appellati avverso la sentenza n. 371 del 3 giugno 2005 del Tribunale di Venezia, sezione lavoro, e confermarsi, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza."

La via subordinata e con riserva di gravame, ferma la relazione del primo motivo d'appello e la conferma sul punto della impugnata sentenza, sollevarsi la questione di legittimità costituzionale degli art. 59, co. 4° L. n. 12.1997 nr. 449 e dell'art. 2117 cod. civ., nell'interpretazione di cui alla sentenza 15769/07 della Corte di Cassazione e di Carive in relazione agli art. 3, 38 5° co., 39, 41 e 42 della Costituzione, con ogni conseguenza di legge.

In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente grado de giudizio."

#### Svolgimento del processo

Con atto depositato in data 1.8.2002 i ricorrenti, tutti ex dipendenti della Cassa di Risparmio di Venezia (di seguito, per brevità, Carive) o loro aventi causa, tutti titolari di pensione Inps e di pensione complementare a carico del Fondo Integrativo Aziendale gestito da Carive, convenivano davanti al Tribunale di Venezia la Cassa nella sua veste di ente gestore del suddetto Fondo chiedendone la condanna al pagamento, a favore di ciascun dei ricorrenti e a far data dal 1° gennaio 1998 della prestazione pensionistica complementare, tenuto conto delle perequazione da conteggiarsi ex art. 59, 4° comma L. 449/97. Chiedevano altresì la condanna di Carive al pagamento, a ciascun dei ricorrenti, delle differenze sui ratei di pensione arretrati, a far data dal 1° gennaio 1998, fra quanto di fatto corrisposto e quanto dovuto, tenuto conto della perequazione e degli adeguamenti di legge, riparametrando quindi la pensione dei ricorrenti per gli anni successivi.

Si costituiva la Cassa opponendosi all'accoglimento delle domande, evidenziando che il comma 13 dell'art. 59 legge 449/1997 aveva bloccato la perequazione per i ricorrenti (che avevano tutti una pensione di importo superiore ai minimi dell'Inps).

Nel corso del primo grado veniva ammessa ed espletata CTU contabile ed all'esito il Tribunale, in accoglimento del ricorso, con l'appellata sentenza condannava Carive a corrispondere a titolo di quota di ratei arretrati di pensione non corrisposta per il periodo dall'1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 2003 le somme singolarmente individuate dalla

CTU alla voce "totale complessivo accertato", nonché con decorrenza dall'1 gennaio 2004 e per il futuro: la pensione determinata singolarmente dal CTU nella misura individuata alla voce "pensione complessiva rivalutata", via via adeguata secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 505/92 e successive modificazioni.

Con ricorso depositato il 15.7.2005 Carive ha proposto appello avverso la predetta sentenza n. 371/05, chiedendone la riforma per i seguenti motivi.

- 1) errata interpretazione dell'art. 59 comma 13° L. 449/1997;
- 2) errata interpretazione delle norme regolamentari;
- 3) errata interpretazione dell'art. 34 L. 448/1998;
- 4) errata quantificazione da parte del CTU.

Chiedeva pertanto -in riforma dell'impugnata sentenza- la reiezione delle domande dei ricorrenti e la rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Si costituivano in giudizio i ricorrenti con comparsa depositata il 12.10.2007, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. In via subordinata e con riserva di gravame, ferma la reiezione del primo motivo di appello e la conferma sul punto della impugnata sentenza, chiedevano sollevarsi la questione di legittimità costituzionale degli art. 59, co. 4° L. 27.12.1997 nr. 449 e dell'art. 2117 cod. civ., nell'interpretazione di cui alla sentenza 15769/07 della Corte di Cassazione e di Carive in relazione agli art. 3, 38 comma 5°, 39, 41 e 42 della Costituzione, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria in ogni caso delle spese ed onorari del secondo grado di giudizio.

All'udienza del 23 ottobre 2007 la controversia è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, letto in udienza.

#### Motivi della decisione

La questione di causa attiene alla applicabilità o meno al trattamento di previdenza integrativo garantito per gli ex dipendenti e loro aventi causa della Carive in forza degli artt. 2 e 19 del Regolamento Carive, del cd. "blocco" della perequazione, disposto mediante l'art. 59 co. 13° della L. 449/97, il quale così dispone: "sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps dovuti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme di esse sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998".

Secondo la tesi dei ricorrenti (accolta dal Giudice di primo grado), infatti, la norma in questione non è applicabile alle pensioni integrative della previdenza obbligatoria.

Sull'argomento si è recentemente pronunciata la Suprema Corte che, con sentenza n. 15769 del 16 luglio 2007 resa nei confronti della Carive in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in una controversia identica alla presente, ha così ritenuto:

*“Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 13, L. 449/1997, si sostiene che equiparati i sistemi di perequazione automatica delle pensioni obbligatorie e di quelle complementari dal comma 4 dello stesso articolo, le specifiche disposizioni sulla perequazione erano applicabili a tutte le pensioni, anche alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza costituzionale n. 393 del 2000.*

*Il motivo non è fondato.*

*Non è condivisibile la tesi secondo la quale le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio sono da ritenere ad ogni effetto assoggettate al medesimo regime giuridico di quest'ultimo. Non può dubitarsi, infatti, della diversa struttura (retributiva e non previdenziale) dai trattamenti non obbligatori rispetto dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alle forme di essa sostitutive, esclusive ed esonerative.*

*Ed il legislatore, infatti, è intervenuto con specifiche disposizioni sul regime giuridico dei trattamenti non obbligatori, per sancire il divieto di liquidazione anticipata rispetto al trattamento obbligatorio, ovve, o per escludere l'operatività delle clausole che contemplavano adeguamenti automatici diversi dal sistema di perequazione automatica dei trattamenti obbligatori.*

*Del resto, la tesi della ricorrente risulta con evidenza insostenibile rispetto a un corpus normativo (art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 477) che in ciascuna delle diverse disposizioni reca la precisa individuazione delle forme pensionistiche oggetto di regolamentazione (comma 1: forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative; comma 2: anche le forme integrative per gli enti di cui alla L. 70/1975; commi 3, 4 e 5: tutte le forme pensionistiche non obbligatorie). Né giova alla tesi della ricorrente la formulazione della sopravvenuta legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, nel dettare la disciplina del meccanismo di rivalutazione delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 1999, comprende esplicitamente nel trattamento complessivo le erogazioni a carico dei fondi integrativi ed aggiuntivi.*

*Pertanto, la disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 59 L. 449/1997 (sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive ed esclusive non spetta la perequazione automatica al*

costo della vita prevista per l'anno 1998) è sicuramente applicabile, stante la chiara formulazione della lettera, riferita alle sole forme pensionistiche non obbligatorie.

Con il secondo motivo sono denunciati vizi della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 11 D. Lgs. 503/1992 e dell'art. 19 del Regolamento Carive. Si deduce, in via logicamente subordinata al mancato accoglimento del primo motivo che, sancito dalla legge l'unicità del sistema di adeguamento automatico al costo della vita secondo gli indici Istat per tutte le pensioni, la sospensione di questo adeguamento per la pensione obbligatoria non poteva essere vanificata ritenendo che facesse parte del trattamento aziendale complessivo. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto, nel presupposto della natura integrativa del trattamento aziendale, che pensione obbligatoria e pensione aziendale dovessero unificarsi per determinare l'oggetto dell'obbligazione del Fondo, con la conseguenza che la perequazione automatica dovuta per la pensione aziendale, dovesse applicarsi all'intero importo costituito dal cumulo delle due pensioni.

6. Ritiene la Corte che una simile conclusione, a prescindere dall'interpretazione del regolamento del Fondo, non sia conforme alla diversa natura giuridica, già posta in evidenza, delle due erogazioni e si risolva in elusione del disposto del comma 4 della legge n. 449/1997, "a decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio".

Infatti, ritenere che il trattamento obbligatorio confluisca in quello complementare, con la conseguenza che l'unica forma di adeguamento consentita per il secondo debba applicarsi anche il primo, si risolve nel dare ingresso ad una diversa forma di adeguamento rispetto a quella imposta dalla legge con riferimento al trattamento non obbligatorio. Una simile lettura, infatti, come osserva la ricorrente, consentirebbe di vanificare il blocco stabilito dal comma 13, come sopra interpretato e non sarebbe valida l'obiezione che l'onere finanziario non graverebbe sulla previdenza obbligatoria, considerato che l'intervento del legislatore si inquadra nelle finalità di raccordo delle varie forme di previdenza complementare con il trattamento pensionistico di base, tenendo ragionevolmente presenti considerazioni relative alle esigenze di equilibrio del quadro complessivo della finanza pubblica in senso ampio (si rinvia alla motivazione di C. Cost. n. 283 del 2000).

L'accoglimento del secondo motivo per violazione di norme di diritto comporta la Cassazione della sentenza in ordine alla statuizione relativa alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 30 dicembre 1992 n. 503 anche sull'ammontare della pensione dovuta dall'Inps, con la devisione del merito della causa (art. 384 comma primo c.p.c.), di rigetto per questa parte della domanda.

In senso conforme, in fattispecie analoga, si era già precedentemente espressa la Suprema Corte con sentenza n. 24777 del 22 novembre 2006. Il Collegio, preso atto della decisione assunta dalla Suprema Corte in argomento, non ritiene di discostarsi da tale autorevole e condivisibile orientamento.

Pertanto, la perequazione automatica prevista dall'art. 11 del D. Lgs. n. 503/92 deve ritenersi applicabile non sul cumulo, ma solo sulla quota aziendale di pensione di competenza del Fondo integrativo (e quindi non sulla quota di pensione a carico dell'Inps).

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dagli appellati, la stessa appare manifestamente infondata, posto che, come ritenuto dalla S.C. nella richiamata sentenza n. 24777 del 22 novembre 2006 (con argomentazione che il Collegio di dover integralmente condividere), "La l. n. 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59, comma 4°, stabilisce, con riguardo a tutte le forme pensionistiche, l'adeguamento al mutato costo della vita secondo un unico criterio, quello di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 11, meno favorevole dei criteri precedenti e in particolare di quelli colleganti l'evoluzione delle pensioni alla retribuzioni del personale in servizio.

Con sentenza 11 maggio 2002 n. 6804 questa Corte ha affermato che la disposizione di cui al comma cit., che comporta l'aumento delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con la suppressione, a decorrere dall'1 gennaio 1998, dei detti meccanismi di adeguamento, trova applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, atteso che la disposizione si riferisce alle prestazioni pensionistiche previste dal terzo comma dello stesso art. 59, che espressamente ricomprende le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 565 del 1996, D. Lgs. n. 124 del 1993 e D. Lgs. n. 357 del 1990; né tale estensione costituisce ipotesi di legittimità per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., atteso che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali complementari preesistenti al citato decreto legislativo n. 124 con quelli di nuova costituzione".

Per l'effetto, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti al mantenimento della perequazione automatica di cui all'art.

Il D. Lgs. 503/1992 per la pensione nella parte relativa alla quota aziendale per il periodo 1.1.1998-31.12.2003.

Viceversa, va rigettata la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti di Carive (quale ente gestore del Fondo Previdenziale Aziendale) di riconoscimento del diritto al mantenimento della perequazione automatica di cui all'art. 11 D. Lgs. 503/1992 anche sulla quota di pensione a carico dell'Inps.

Per la determinazione delle spettanze degli appellati si rende quindi necessario procedere all'istruttoria della causa, come disposto con ordinanza contestuale al dispositivo di sentenza non definitiva.

Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Decidendo non definitivamente:

Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiara il diritto dei ricorrenti al mantenimento della perequazione automatica per la pensione nella parte relativa alla quota aziendale per il periodo 1.1.1998-31.12.2003 e rinvia per la determinazione delle spettanze dovute e per le spese del giudizio alla sentenza definitiva.

Senza 23.10.2007.

Il Consigliere est.

Il Presidente

*Vukob Djovic*

*Zito Sy*

IL CANCELLIERE CI  
*(Luigi Maria Pirocchi)*

DEPOSITATA MINUTA IL 21/11/07  
PUBBLICATA IL 22/11/2007

CORTE D'APPELLO IN VENEZIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
22 NOV 2007  
CANCELLERIA

IL CANCELLIERE CI  
*(Luigi Maria Pirocchi)*